

LEGGE 13 maggio 2011, n. 77

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. (11G0118) (GU n. 126 del 1-6-2011)

testo in vigore dal: 16-6-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Oggetto

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2
Definizione

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entita' atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

Art. 3
Procedure di commercializzazione

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in quantita' percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Art. 4
Disposizioni di attuazione

1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con

proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 975):

Presentato dall'on. Brandolini ed altri il 13 maggio 2008.

Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 5 settembre 2008 con pareri delle Commissioni I, X, XII, e XIV.

Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, il 10, 11 febbraio 2009; 6 maggio 2009, 23 giugno 2009; 30 luglio 2009 e 14 ottobre 2009.

Esaminato in aula l'8 febbraio 2010 ed approvato in un testo unificato con l'atto C.2513 (Rainieri ed altri) il 9 febbraio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2005):

Assegnato alla 9ª Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 febbraio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª Commissione, in sede referente, il 9 marzo 2010; 5 maggio 2010; 7 e 21 luglio 2010; 12, 19 e 27 ottobre 2010; 9 novembre 2010.

Relazione scritta annunciata il 24 novembre 2010 (atto 2005/A) relatore sen. Sanciu.

Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato, con modificazioni il 23 febbraio 2011.

Camera dei deputati (atto n. 975-2513-B):

Assegnato alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, VIII, X e XIV.

Esaminato dalla XIII Commissione, in sede referente, l'8 e 9 marzo 2011.

Assegnato nuovamente alla XIII Commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 6 aprile 2011.

Esaminato dalla XIII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 13 aprile 2011.